

TRACCE e TEMI di **PENALE**

TemI svolti su **tracce non estratte** negli ultimi concorsi e su **questioni di centrale attualità**

- MAPPA DEL TEMA
- SCHEMA DI TRACCIA PER PUNTI
- SVOLGIMENTO RAGIONATO DELLA TRACCIA
- GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

EDIZIONE 2025


Neldiritto
Editore

1.

Premessi cenni sull'istituto della sospensione condizionale della pena, si soffermi il candidato sul caso della revoca della sospensione condizionale, concessa al di fuori dei presupposti legali, in fase esecutiva.

◆ Cass., Sez. un., 30 maggio 2024 (dep. 1° ottobre 2024), n. 36460

di Martina Tarzia

Mappa del tema

- **La sospensione condizionale della pena: definizione e inquadramento**
 - I **presupposti oggettivi**: il tipo e l'ammontare della pena inflitta
 - I **presupposti soggettivi**: i precedenti penali del condannato e la prognosi sui suoi futuri comportamenti
 - La **revoca** della sospensione condizionale
- **Le ipotesi di revoca e la particolarità della revoca di cui all'art. 168 co. 3 c.p..**
- **Il giudice di appello ha il potere di revocare la sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa in assenza di una devoluzione sul punto? La rimessione alle Sezioni Unite (Cass., sez. I, 22 febbraio 2024, n. 10390)**
 - Il primo orientamento: il giudice di appello, pur in assenza di impugnazione, può revocare la sospensione condizionale concessa illegittimamente; l'eventuale omissione del giudice di appello, non censurabile per mezzo dell'impugnazione, è rimediata in forza della autonoma competenza del giudice dell'esecuzione senza che possa apprezzarsi alcuna preclusione da giudicato ai sensi dell'art. 168 co. 3 c.p.
 - Il secondo orientamento: il giudice dell'esecuzione non può procedere alla revoca della sospensione condizionale, accordata in contrasto con l'art. 164 co. 4 c.p. ove il giudice di appello abbia avuto in atti attestazione documentale della illegittimità della concessione del

beneficio, a prescindere dal fatto che sia stato o meno investito di impugnazione sul punto del pubblico ministero.

- **La natura e il perimetro del potere di cognizione in capo al giudice di appello in assenza di una devoluzione sul punto della sospensione condizionale e la soluzione delle Sezioni Unite, (Cass., sez. un., 1 ottobre 2024, n. 36460)**

Normativa di riferimento

- Art. 163 c.p.
- Art. 164 c.p.
- Art. 168 c.p.
- Art. 674 c.p.p.

Svolgimento dell'elaborato

La sospensione condizionale della pena è disciplinata dagli artt. 163 ss. c.p. ed è annoverata tra le cause di estinzione del reato: a proposito di tale istituto, si è soliti parlare anche di “condanna condizionale”, ma l’espressione è imprecisa poiché non è la sentenza di condanna ad essere sospesa (essa viene, invero, pronunciata), bensì l’esecuzione della pena.

L’idea posta a fondamento di tale meccanismo è che, nei confronti di colui che delinqua per la prima volta, commettendo un reato non grave, una *rinuncia condizionata all’esecuzione della pena* rappresenti una soluzione adeguata, dal momento che i danni prodotti dall’esecuzione potrebbero risultare superiori ai vantaggi, tanto per la società quanto per il singolo condannato.

L’istituto si risolve, in concreto, nella sospensione dell’esecuzione della pena per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza in caso di condanna per delitto e per due anni dal passaggio in giudicato della sentenza in caso di condanna per contravvenzione.

La sospensione condizionale della pena non può qualificarsi come una semplice causa di estinzione della pena in quanto, trascorso il termine stabilito dalla legge senza che sia stato dal condannato perpetrato un ulteriore reato, il reato viene considerato estinto *ex tunc* e, l’attuale testo dell’art. 166 c.p.

prevede che la disciplina si applichi anche alle pene accessorie (con alcune eccezioni previste dall'art. 167 c.p.).

A dispetto delle molteplici modifiche di cui, nel tempo, è stato oggetto il beneficio in esame (tutte tese ad ampliarne il perimetro applicativo), i presupposti dell'istituto sono rimasti gli stessi.

I presupposti oggettivi ineriscono al tipo e all'entità della pena irrogata, e sono quattro: l'irrogazione di una pena detentiva (o pecuniaria raggugliata) che non oltrepassi i limiti fissati dall'art. 163 c.p.; che il reo non sia delinquente o contravventore abituale o professionale (art. 164, co. 2, n. 1 c.p.); che non sia già stata concesso in precedenza, a meno che la pena da infliggere con la nuova condanna, sommata a quella precedentemente irrogata, non superi i limiti di cui all'art. 163 c.p. (art. 164, ultimo co., c.p.); non sia stata pronunciata condanna intermedia a pena detentiva non sospesa. Sotto il profilo soggettivo, invece, il giudice, valutati anche i precedenti penali del condannato, deve ritenere che il colpevole si asterrà dal compiere ulteriori reati (c.d. prognosi di non recidiva) ai sensi dell'art. 164 co. 1 c.p.

L'effetto estintivo si produrrà laddove tale prognosi risulti confermata al termine della "prova" cui il soggetto è sottoposto per il periodo fissato dalla legge.

Il beneficio in parola può, infine, essere subordinato all'adempimento di uno o più **obblighi** tassativamente previsti. Sul punto, si è assistito a una progressiva modifica del sistema originariamente concepito dall'art. 165 c.p., in quanto, accanto a ulteriori prescrizioni rimesse alla discrezionalità del giudice, sono state previste ipotesi in cui la sospensione condizionale è *comunque subordinata* all'adempimento di determinati obblighi attraverso interventi normativi che hanno inciso su particolari figure di reato.

È rimasta, invece, immutata la disciplina giuridica degli oneri imposti al condannato con riferimento all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza di condanna quale forma di riparazione del danno.

La sospensione condizionale è soggetta a revoca secondo quanto previsto dall'art. 168 c.p.

Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena può assumere natura di revoca obbligatoria (o di diritto) oppure di revoca discrezionale.

Nell'alveo della revoca obbligatoria sono annoverate le ipotesi in cui venga commesso un nuovo reato della stessa indole, per il quale venga inflitta una pena detentiva, durante il periodo di sospensione, sempre che non sia possibile una seconda concessione (art. 168 co. 1 n. 1 c.p.); sia riportata una

condanna per un delitto commesso anteriormente ad una pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti di cui all'art. 163 c.p. (art. 168 co. 1 n. 2 c.p.); non vengano adempiuti gli obblighi imposti (art. 168 co. 1 n. 1 c.p.).

La revoca discrezionale è prevista dall'art. 168 co. 2 c.p. in base al quale il giudice ha la facoltà di revocare il beneficio laddove sopravvenga una condanna per un delitto commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la prima sospensione condizionale della pena che, a quest'ultima cumulata, non superi il limite di cui all'art. 163 c.p. Infine, e venendo alla questione specifica, l'art. 1, co. 1, l. 26 marzo 2001, n. 128, ha introdotto l'ulteriore ipotesi di revoca di cui all'art. 168 co. 3 c.p. per il quale la sospensione condizionale della pena va revocata anche quando sia stata riconosciuta in violazione di quanto disposto dall'art. 164, co. 4, c.p.

La stessa legge che ha interpolato l'art. 168 c.p. ha aggiunto (art. 1, co. 2) il co. 1-bis all'art. 674 c.p.p. in base al quale il giudice dell'esecuzione ha il potere di revocare la sospensione condizionale ove ricorrano le condizioni di cui al menzionato art. 168, co. 3 c.p.

La *ratio* di tale intervento normativo è stata individuata nell'esigenza di contrastare il fenomeno delle ripetute e illegittime concessioni della sospensione condizionale causato dal tardivo aggiornamento del casellario giudiziale. L'attribuzione del potere di revoca al giudice dell'esecuzione è apparso strumento efficace ad evitare gli indebiti vantaggi dei condannati determinati dalle disfunzioni organizzative del casellario.

Tale ipotesi di revoca si differenzia dalle altre prese in considerazione nell'ambito dello stesso art. 168 c.p. le quali ultime sono tutte collegate alla sopravvenienza di fatti, commissivi od omissivi, materiali e/o giuridici, che giovano a qualificarle in un'unica categoria, di revoca-decadenza.

La revoca di cui al terzo co., invece, trova fondamento nella inosservanza della legge penale al momento della concessione del beneficio ed è, quindi, funzionale alla eliminazione di una condizione patologica originaria.

Orbene, nel corso del tempo si è formato un contrasto interpretativo relativo al rapporto tra i poteri del giudice dell'appello e quello dell'esecuzione.

In particolare, si discute se sia legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice del primo grado in violazione dell'art. 164, co. 4 c.p., in presenza di una causa ostativa ignota, e non revocata dal giudice di d'appello che non sia stato investito sul punto dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio.

L'orientamento prevalente ha concluso per l'assenza di preclusioni in capo al giudice dell'esecuzione in conseguenza della omissione del giudice di appello